



**DECRETO DEL PRESIDENTE**

**N. 53 del 20/06/2024**

---

**Oggetto: ART. 5, COMMA 4, DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005, N. 15 E ART. 26 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI LOCAZIONE TEMPORANEA DEGLI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE.**

---

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **venti** del mese di **Giugno** alle ore **10.00**, il sig. **Fabio Vanzetta**, eletto con delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 32 dd. 07.11.2023, con l'assistenza del Segretario Reggente della Comunità **dr. Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

---

## IL PRESIDENTE

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. la politica provinciale della casa in favore dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione o per partecipare a una cooperativa edilizia, anche a proprietà indivisa, è attuata attraverso l'intervento pubblico dei comuni di Trento e Rovereto e dei Comprensori (enti locali).

Dato atto che con il D.P.P. n. 113 del 25.06.2010 sono state trasferite alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, tra l'altro, le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata prima delegate al Comprensorio della Valle di Fiemme.

Premesso che l'articolo 5, comma 4, della L.P. 15/2005 e s.m. e i. prevede, in casi di urgente necessità, la messa a disposizione in via temporanea - a canone sostenibile - di alloggi di proprietà di ITEA S.p.A. a soggetti individuati dagli enti locali, prescindendo dalle graduatorie.

Visto l'art. 26 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica, emanato con decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/leg. del 12 dicembre 2011 e s.m., che individua i casi straordinari di urgente necessità per i quali è possibile presentare domanda di locazione temporanea da parte di nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica e precisamente:

- a) sgombero dall'alloggio occupato, ove il nucleo familiare ha la propria residenza, disposto dalla competente autorità;
- b) situazioni alloggiative improvvise, vale a dire carenti sotto il profilo igienico-sanitario, e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute degli occupanti, che perdurino da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda e vengano accertate dal servizio sanitario provinciale;
- c) incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal servizio sociale dell'ente locale in relazione a nuclei familiari caratterizzati da particolare disagio;
- d) situazioni di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori, accertate con provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori oppure dal servizio sociale territorialmente competente;
- e) ragioni di sicurezza personale o familiare accertate dal servizio sociale dell'ente locale oppure dalle strutture provinciali competenti, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare.

Visto il decreto del Presidente n. 18 del 29.02.2024 con il quale è stato individuato per il 2024 un alloggio da destinare alle emergenze abitative di cui all'art. 5, comma 4, oppure art. 6, comma 5 bis, secondo periodo della L.P. 15/2005 e s.m. e i..

Appurato che le domande di locazione temporanea sono in costante crescita e che si rende necessario definire le modalità di presentazione delle domande e stabilirne i termini/criteri di valutazione per il loro accoglimento in base agli alloggi disponibili.

Vista la delibera di Giunta Provinciale nr. 1778 del 29.09.2023 avente ad oggetto l'approvazione dei criteri e delle casistiche per la locazione temporanea di alloggi in favore di nuclei familiari in condizioni di particolare bisogno (art. 6 comma 5 bis della L.P. 15/2005), la quale definisce anche l'ordine di priorità con cui disporre la locazione temporanea.

Valutata l'opportunità di applicare un simile ordine di priorità alle domande di locazione temporanea *de quo*, pur facendo riferimento alle casistiche definite dall'art. 26 del d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg e con alcune precisazioni in rapporto alle situazioni di particolare bisogno manifestate a livello territoriale locale ovverosia:

1. lettera e) del Regolamento della L.P. 15/2005: ragioni di sicurezza personale o familiare accertate dal Servizio Sociale dell'Ente locale oppure dalle strutture provinciali competenti, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare (es. donne o minori vittime di violenza);
2. lettera d) situazioni di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori, accertate con provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori oppure del Servizio Sociale territorialmente competente;
3. lettera a) sgombero dell'alloggio occupato, ove il nucleo familiare ha la propria residenza, disposto dalla competente autorità;

4. lettera b) situazioni alloggiative impropi, vale a dire carenti sotto il profilo igienico-sanitario e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute degli occupanti, che perdurino da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda e vengano accertate dal servizio sanitario provinciale;

5. lettera c) incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal servizio sociale dell'ente locale in relazione a nuclei familiari caratterizzati da particolare disagio.

Visto quindi il documento redatto dal Servizio Tecnico della Comunità, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, che definisce termini e modalità di presentazione delle domande e indica i criteri di priorità secondo quanto sopra riportato.

Ritenuto inoltre che, a parità di condizione, venga data precedenza al nucleo familiare con l'indicatore della condizione economico-patrimoniale (ICEF) più basso.

Vista la legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15.

Visto il decreto del Presidente della Provincia n.17-75/Leg. di data 12 dicembre 2011 come da ultimo modificato con decreto n. 1-58/Leg. di data 11 febbraio 2022.

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- LP. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011";
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42", ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Visti inoltre:

- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 40 di data 18.12.2023 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 41 di data 18.12.2023 di "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- decreto del Presidente n. 118 di data 29.12.2023 di "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2024-2026 - art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.";
- deliberazione del Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, da ultimo modificata con decreto del Commissario n. 77 di data 17.08.2021, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità.

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

## DECRETA

1. di approvare, ai sensi della Legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e del relativo regolamento di attuazione, l'allegato documento, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, finalizzato a definire modalità, termini e criteri di presentazione delle domande di locazione temporanea per l'assegnazione di alloggi a canone sostenibile di cui all'art. 5, comma 4, L.P. 15/2005 secondo l'ordine di priorità citato in premessa ed ivi riportato;
2. di stabilire che, a parità di condizione, venga data precedenza al nucleo familiare con l'indicatore della condizione economico-patrimoniale (ICEF) più basso;
3. di stabilire che l'allegato documento, in prima applicazione, trova attuazione in concomitanza della campagna ICEF, che per l'anno in corso ha decorrenza 1° settembre 2023 – 31 agosto 2024;

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 33**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **ART. 5, COMMA 4, DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005, N. 15 E ART. 26 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI LOCAZIONE TEMPORANEA DEGLI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/06/2024

Il Responsabile di Settore

arch. Susanna De Biasio

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

**IL PRESIDENTE  
FABIO VANZETTA**

**IL SEGRETARIO REGGENTE DELLA  
COMUNITÀ  
DR. LUISA DEGIAMPIETRO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede della Comunità Territoriale della Val di Fiemme. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vanzetta Fabio in data 20/06/2024  
DEGIAMPIETRO LUISA in data 20/06/2024